
Regolamento disciplinante le modalità di espletamento del trasporto scolastico, nell'ambito del servizio di trasporto pubblico



*Approvato con deliberazione consiliare
n°13 del 26 Febbraio 2002, modificato con delibera zione
consiliare n°7 del 17 Gennaio 2006*

| | |
|--|---|
| Art.1 – Premessa | 1 |
| Art.2 - Richiesta di erogazione del servizio di trasporto scolastico | 1 |
| Art.3 – Modalità di effettuazione del servizio di trasporto scolastico | 2 |
| Art.4 – Accompagnamento, prelievo, responsabilità | 2 |
| Art.5 – Durata e costi del servizio di trasporto scolastico..... | 2 |
| Art.6 - Sanzioni e recupero crediti..... | 3 |
| Art.7 – Interruzione del servizio | 3 |
| Art.8 - Norme finali..... | 3 |
| Allegato - Fermate del servizio di trasporto scolastico..... | 4 |



Art.1 – Premessa

1. Il *Comune di Londa* gestisce in economia il servizio di trasporto scolastico, nell'ambito del generale servizio di trasporto pubblico locale.
2. Tale servizio garantisce il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo ed assicura, comunque, la possibilità di trasporto anche per gli alunni della scuola materna, con i limiti e le esclusioni di cui al presente regolamento.
3. Il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo può essere effettuato con:
 - a) autobus e minibus o scuolabus e miniscuolabus rispondenti alle norme dettate dal decreto ministeriale 18 aprile 1977 e successive modificazioni ed integrazioni, immatricolati in uso proprio, a titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, locazione con facoltà di compera (leasing) a nome dei comuni, degli altri enti locali o loro consorzi, degli istituti scolastici pubblici e privati che dimostrino di averne titolo;
 - b) autobus e minibus o scuolabus e miniscuolabus rispondenti al decreto ministeriale 18 aprile 1977 e successive modificazioni ed integrazioni, immatricolati in uso di terzi per il servizio di linea o per il servizio di noleggio con conducente a titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, locazione con facoltà di compera (leasing), da parte di imprese di trasporto in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 20 dicembre 1991, n. 448 (2), sull'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada;
 - c) autovetture immatricolate in uso terzi da parte di soggetti muniti di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente
4. Gli autobus ed i minibus, gli scuolabus ed i miniscuolabus di cui al 1° comma possono essere utilizzati, oltre che dagli alunni della scuola dell'obbligo, anche dai bambini frequentanti la scuola materna a condizione che in tal caso sia presente nel veicolo almeno un accompagnatore. Per tale figura il Comune potrà avvalersi di collaborazioni con associazioni di volontariato sociale.
5. L'utilizzo dei predetti veicoli oltre che per il trasporto degli alunni e dei bambini dalle proprie abitazioni agli istituti scolastici e viceversa è ammesso anche per le attività scolastiche ed extrascolastiche autorizzate dalle autorità scolastiche o programmate dai comuni o dagli altri enti locali, eventualmente previa acquisizione di autorizzazione per i servizi fuorilinea da parte della Motorizzazione Civile.

Art.2 - Richiesta di erogazione del servizio di trasporto scolastico

1. Possono utilizzare gli autobus ed i minibus, gli scuolabus o i miniscuolabus di cui all'art.1, :
 - a) gli alunni o i bambini abitanti nel territorio del Comune di Londa;
 - b) gli alunni e i bambini abitanti in comuni limitrofi frequentanti scuole site sul territorio comunale.
2. Il genitore, o chi ne fa le veci, di ogni alunno rispondente ai requisiti di cui al comma precedente può richiedere all'Ente l'iscrizione dell'alunno al servizio di trasporto scolastico.
3. Le richieste devono pervenire entro il 31 Agosto di ogni anno al protocollo comunale. Domande pervenute successivamente saranno accettate soltanto se il loro accoglimento non causi modifiche orarie né problemi relativamente alla capienza dei mezzi destinati al servizio.
4. L'eventuale rigetto dell'istanza di cui ai precedenti commi dovrà essere motivata e comunicata al richiedente entro 10 giorni dal termine di cui sopra.
5. I modelli per l'iscrizione sono disponibili in qualsiasi momento presso gli uffici e sono comunque divulgati, a cura dell'ufficio competente, anche presso le scuole e l'istituto comprensoriale, ove si raccolgono le iscrizioni alle scuole stesse.



Art.3 – Modalità di effettuazione del servizio di trasporto scolastico

1. Il servizio di trasporto scolastico, effettuato nell'ambito del servizio di trasporto pubblico locale, consiste nel trasporto degli alunni dalla sede della scuola al luogo di residenza, fermo restando che:
 - non viene effettuato un servizio porta a porta, ma sono prestabiliti dei punti di raccolta, tenuto conto degli utenti iscritti e della dislocazione logistica delle famiglie;
 - nei casi di famiglie abitanti in case sparse o comunque site non sulla pubblica via, il punto di ritrovo può essere stabilito all'intersezione della strada di accesso all'abitazione con la pubblica via;
 - gli orari del servizio sono prestabiliti e tengono conto dell'esigenza dell'intera collettività e non del singolo utente.
2. Le fermate del servizio sono segnalate nell'allegato al presente regolamento, ferma restando la possibilità di modificarne la disposizione e/o aumentarne il numero in caso di diverso bisogno dell'utenza risultante dalle iscrizioni di cui all'articolo precedente. Tale facoltà compete al Responsabile del Servizio.
3. Sul territorio, le fermate sono indicate da apposita segnaletica. E' fatto divieto agli autisti del servizio di fermarsi, far salire o scendere alunni al di fuori delle apposite fermate.
4. Le corse del trasporto non sono completamente dedicate al trasporto scolastico, ed è, pertanto, possibile la contemporanea presenza a bordo di altra utenza.

Art.4 – Accompagnamento, prelievo, responsabilità

1. Gli alunni della scuola materna, sulle corse prestabilite, godranno di accompagnamento di una persona adulta, responsabile della tutela dei minori.
2. Sulle corse, invece, dedicate alle scuole elementare e media non è previsto il servizio di accompagnamento.
3. E' fatto obbligo ad un genitore, o ad un delegato, di accompagnare e di prelevare il minore di anni 14 alla fermata prevista ed all'orario prestabilito. Tale obbligo non può essere derogato. Al momento dell'iscrizione possono essere indicati fino a cinque nominativi di adulti autorizzati al prelievo per ogni alunno.
4. Nessuna responsabilità può essere attribuita a dipendenti comunali per fatti accaduti dopo la consegna, alla fermata prestabilita, del minore all'adulto autorizzato di cui al precedente comma.
5. Gli autisti del servizio e l'accompagnatore per la scuola materna non sono in alcun modo tenuti ad attendere alle fermate oltre l'orario stabilito.
6. In caso di assenza del familiare addetto al prelievo dell'alunno, o di suo delegato, all'orario stabilito, l'alunno sarà custodito dall'accompagnatore o dall'autista, fino al termine della corsa. I familiari potranno prelevare il minore al capolinea.
7. In caso di recidivo comportamento negligente della famiglia, il Comune provvederà, previa intimazione, all'erogazione di una sanzione amministrativa da un minimo di € 5,00 ad un massimo di € 50,00.

Art.5 – Durata e costi del servizio di trasporto scolastico

1. Il servizio viene offerto previo pagamento anticipato, al momento dell'iscrizione, di titolo di viaggio, con tariffario annualmente stabilito dalla Giunta Municipale, ai sensi della vigente normativa in materia.
2. I titoli di viaggio esistenti sono:
 - a) Per scuola materna, elementare e media inferiore:
 - abbonamento annuale, a tariffa agevolata; tale abbonamento ha valore esclusivamente sulle corse dedicate al trasporto scolastico;
 - b) Per alunni della scuola dell'obbligo oltre la media inferiore:



- biglietto di corsa semplice;
 - abbonamento mensile studenti, a tariffa agevolata, valido su tutte le linee e per tutte le corse.
3. Il servizio non si intende tacitamente rinnovato anche per l'anno seguente, per cui è obbligatorio presentare ogni anno la domanda di cui all'articolo 2.
 4. Nel caso in cui, nel corso del primo quadrimestre dell'anno scolastico, l'utente cambi istituto scolastico o residenza o, comunque, si verifichino condizioni per le quali non usufruisca più del servizio di trasporto scolastico, l'utente ha diritto al rimborso in misura proporzionale ai mesi non usufruiti. Non si effettuano rimborsi nel caso in cui l'utente non utilizzi più il servizio nel corso del secondo quadrimestre.
 5. Nel caso di iscrizione in corso d'anno regolarmente accolta, l'alunno dovrà acquistare mensilmente l'apposito abbonamento studenti, oppure il biglietto per le singole corse, non essendo frazionabile l'abbonamento speciale annuale.

Art.6 - Sanzioni e recupero crediti

1. Ogni danneggiamento a cose e persone di cui sia ritenuto responsabile un alunno che usufruisce del servizio, sarà addebitato al genitore, o a chi ne fa le veci.
2. E' fatto obbligo all'alunno che usufruisce del servizio:
 - di possedere ed esibire a richiesta di personale addetto al controllo idoneo titolo di viaggio;
 - di possedere apposita tessera, rilasciata dal competente ufficio comunale; tale tessera deve essere annualmente vidimata, pena la sanzione prevista dalla vigente normativa;
 - di scrivere nell'apposito spazio sull'abbonamento il numero di tessera di cui al precedente punto; l'inosservanza di tale obbligo è sanzionata come da normativa vigente.
3. Le sanzioni di cui al punto precedente non saranno irrogate al minore, ma al genitore - o a chi ne fa le veci - da personale autorizzato. Tali sanzioni dovranno essere regolarizzate con pagamento entro i termini previsti dalla vigente normativa.
4. In mancanza di pagamento entro il termine di cui al comma precedente, si provvederà al recupero delle somme mediante iscrizione a ruolo, con le sanzioni accessorie e gli interessi previsti dalla vigente normativa.

Art.7 – Interruzione del servizio

1. Il Comune di Londa si assume l'obbligo di avvertire le famiglie degli iscritti al servizio in caso di sciopero del personale addetto per servizi non garantiti nell'ambito della regolamentazione dei servizi pubblici essenziali.
2. Il Comune di Londa si ritiene invece sollevato da ogni responsabilità in merito alle eventuali interruzioni, anche prolungate, dell'effettuazione del servizio per cause dipendenti da calamità naturali.

Art.8 - Norme finali

1. Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento si farà riferimento alle norme del codice civile e della legislazione statale e regionale in materia.
2. Il Sindaco designa apposito funzionario cui sono attribuiti funzione e poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del servizio di trasporto scolastico.



ALLEGATO: Fermate del servizio di trasporto scolastico

